

# Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



ottobre 2022

PLENUM

rivista231.it

- 1. AMBIENTE E SICUREZZA** **3**  
*di Marina Zalin*
  
- 2. AMBIENTE E SICUREZZA** **6**  
*di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio*
  
- 3. ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE** **9**  
*di Ranieri Razzante e Camilla Levis*
  
- 4. GIURISPRUDENZA ANNOTATA** **10**  
*di Ciro Santoriello*
  
- 5. PROFILI INTERNAZIONALI** **13**  
*di Giovanni Tartaglia Polcini e Paola Porcelli*
  
- 6. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI** **16**  
*di Ernesto Devito*

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 33976/2022: anche l'esiguo risparmio di spesa può costituire vantaggio per l'ente**

Nel caso in commento una società, che si occupa dell'attività di raccolta e lavorazione dell'uva e della successiva commercializzazione dei relativi prodotti, è stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies* comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al reato di lesioni personali gravi ai danni di un lavoratore, dipendente stagionale dell'ente, il quale, scivolando a causa del pavimento bagnato, si era infortunato per aver inserito la mano sinistra all'interno della vasca di raccolta dell'uva, priva della necessaria griglia di protezione, così riportando lesioni gravi all'arto in forza del suo contatto con la coclea.

L'addebito in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale reato presupposto dell'illecito amministrativo, è stato contestato a titolo di colpa generica, nonché per la violazione dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza, essendo la detta vasca di convogliamento priva di protezione per evitare contatti accidentali con la coclea.

La responsabilità ex Decreto 231 è stata ritenuta accertata dai giudici di merito in quanto, pur avendo la società adottato un modello organizzativo, lo stesso non prevedeva sistemi di controllo idonei alla prevenzione dell'infortunio.

L'ente, inoltre, in conseguenza dell'omessa installazione di una griglia metallica fissata all'estremità della vasca e avente la funzione di evitare il contatto con la coclea, aveva tratto un vantaggio consistito in un risparmio di spesa.

Ciò che in questa sede preme evidenziare è l'importo del risparmio di spesa conseguito - pari a 1.860,00 Euro - che, seppure minimo rispetto alla maggior somma impiegata dall'ente per l'adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico, è stato ritenuto rilevante ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d'imputabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 in quanto apprezzabile, perché collegato al mancato rispetto delle regole cautelari, a

prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa risparmiata rispetto alle capacità patrimoniali della società, ovvero alle maggiori somme impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori se relazionati ai costi annui sostenuti per il settore antinfortunistico (pari a circa 100.000,00-130.000,00 Euro).

È stato, inoltre, sottolineato dai giudici di secondo grado la non indispensabilità, ai fini della responsabilità dell'ente, dell'accertamento di una violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, cui ricollegare il vantaggio, in quanto non richiesto dall'art. 25-*septies*.

Sempre in merito al vantaggio, la Corte d'Appello ha ulteriormente argomentato ritenendo che l'ente, oltre all'oggettivo risparmio di spesa per il mancato esborso necessario per la messa in sicurezza della vasca, ha comunque tratto un vantaggio maggiore dall'adozione di una politica antinfortunistica carente riducendo i costi per l'elaborazione di un modello organizzativo adeguato, risparmiando sugli oneri di consulenza, su quelli connessi ai necessari interventi strutturali e su quelli connessi all'attività di formazione, controllo e informazione del personale.

Il ricorso per Cassazione proposto dall'ente è stato ritenuto infondato.

Nelle motivazioni i giudici di legittimità si soffermano sul modo di atteggiarsi del vantaggio di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001, quale criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità in capo all'ente, in termini di sua concreta apprezzabilità soprattutto nelle ipotesi non caratterizzate da una violazione sistematica della normativa antinfortunistica.

In particolare, viene richiamato un precedente della medesima Sezione (Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 22256/2021), in cui si afferma che l'esiguità del risparmio rileva per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, solo ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza.

Ciò in quanto il generale contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare, concorrerebbe ad accreditare il difetto della "*colpa di organizzazione*", sotto il profilo della non prevedibilità per l'ente della regola cautelare risultata trascurata.

Ma perché ciò possa sostenersi, prosegue la Cassazione, è comunque necessario che la violazione non insista su un'area di rischio di rilievo, perché diversamente non si potrebbe sostenere l'assenza della colpa di

organizzazione rispetto a una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.

Ebbene, ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, laddove il risparmio di spesa è risultato sì minimo, ma la violazione afferiva a un'area di rischio inerente a un settore di rilievo: da ciò, ad avviso della Corte, deriva la rilevanza della colpa di organizzazione e la dimostrazione del collegamento oggettivo della condotta del *reo* e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l'ente, giustificante l'addebito.

Nel caso oggetto di giudizio il risparmio di spesa di poco meno di duemila euro conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza deve ritenersi apprezzabile proprio con riferimento all'area di rischio la cui gestione è stata lasciata in parte scoperta, causa delle lesioni personali patite dal lavoratore, ovvero la mancata apposizione della griglia di copertura della vasca di raccolta dell'uva funzionale all'attività dell'ente.

Lo specifico settore di riferimento della violazione è quindi sintomo di una politica antinfortunistica carente laddove le esigenze della produzione e del profitto prevalgono su quelle della tutela dei lavoratori.